

(N. 1968)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Autorizzazione di spesa per l'impianto e l'esercizio di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ha, fra i suoi compiti istituzionali, anche quello di controllare e vigilare gli impianti per i pubblici trasporti di persone e merci nei quali si adoperano o come via, o come organo di trazione, funi metalliche.

Questo tipo di trasporti è aumentato in questi ultimi tempi, e si contano sul territorio nazionale 24 funicolari terrestri, 39 funivie, 68 seggiovie, 50 sciovie, 30 slittovie, oltre un numero notevole di teleferiche per trasporto merci.

Per tutto questo importante complesso di impianti occorre provvedere al controllo delle funi metalliche non solo prima che esse vengano messe in opera, ma anche durante l'esercizio e, talvolta, anche dopo che siano state messe fuori uso, allorquando, ad esempio, si

tratti di ricercare le cause che abbiano provocato la rottura o una troppo rapida usura della fune.

Oggi alcuni controlli dei più indispensabili si fanno compiere da questo o quel laboratorio universitario, ma nessuno di essi è attrezzato in modo da poter adeguatamente soddisfare ai vari bisogni, sicchè gli esami sono incompleti. Tanto meno, poi, si è in grado di poter effettuare quelle particolari prove e ricerche che riguardano il comportamento della fune nelle varie condizioni di esercizio.

La necessità di un laboratorio centrale per tutta Italia, nel quale possano effettuarsi con unicità di metodi e con mezzi adeguati le prove e ricerche anzidette, si è sempre sentita in passato ma è più che mai sentita ora che hanno preso a svilupparsi nuovi tipi di trasporti funicolari nei quali alla fune è

affidato il doppio, assai gravoso compito, di servire ad un tempo da via portante e da organo di trazione senza che sia possibile adottare alcun dispositivo di sicurezza contro la rottura della fune.

Da questo doppio compito nascono sollecitazioni di tipo complesso, non ancora indagate, il cui effetto sulla durata della fune e sul grado di sicurezza è ancora assai mal conosciuto.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero dei trasporti è venuto nella decisione di impiantare un laboratorio, adeguatamente attrezzato, che possa servire a tutti i bisogni dei vari impianti controllati dal Ministero stesso e possa, nello stesso tempo, servire come centro di studi e ricerche per tutto ciò che riguarda l'impiego di funi metalliche.

A tale scopo è stato predisposto, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'unito disegno di legge con il quale si autorizza la spesa di

lire 147.000.000, suddivisa in tre esercizi finanziari nel modo seguente:

Esercizio 1951-1952 . . .	L.	50.000.000
» 1952-53		50.000.000
» 1953-1954		47.000.000

Con la somma di lire 147.000.000 si dovrà provvedere, a cura del Ministero dei trasporti, alla costruzione di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi; all'acquisto della area sulla quale dovrà sorgere il laboratorio; all'acquisto di macchinari e strumenti relativi all'esercizio del laboratorio.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1951-52, la somma di lire 50.000.000, da destinarsi agli scopi sopra enunciati, è stata stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sull'apposito capitolo n. 61.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 147.000.000 per la costruzione, a cura del Ministero dei trasporti, di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi; per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere il laboratorio; per l'acquisto di macchinari e strumenti relativi, e per l'esercizio del laboratorio.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1951-1952 e 1952-1953 e lire 47 milioni nell'esercizio 1953-54.

Art. 3.

Alla spesa di lire 50.000.000 relativa all'anno finanziario 1951-52 sarà fatto fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio medesimo.